

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 3/2026 del 15 febbraio 2026

Ritenute agenzia viaggi: le novità dal 1° marzo 2026

Con l'approvazione della **Legge di Bilancio 2026** (L. 199/2025), dal **1° marzo 2026**, anche le **agenzie viaggi** applicheranno **ritenute** sulle provvigioni, venendo meno le esenzioni finora previste dall'art. 25-bis del DPR 600/1973.

L'estensione dell'obbligo di ritenuta d'acconto non riguarda solo le agenzie di viaggio e i tour operator, ma coinvolge una platea più ampia di soggetti precedentemente esonerati:

- **agenzie di viaggio e turismo;**
- **agenti, raccomandatari e mediatori** marittimi e aerei;
- **agenti e commissionari** di imprese petrolifere.

Il prelievo si applica a tutte le provvigioni derivanti da rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.

La ritenuta è stabilita nella misura del **23%** (corrispondente al primo scaglione IRPEF), ma la base imponibile su cui viene calcolata varia sensibilmente in base alla struttura organizzativa dell'agenzia:

1. **Base ordinaria (50%):** in assenza di specifiche dichiarazioni, la ritenuta si applica sul 50% della provvigione. L'effetto finanziario è una trattenuta effettiva dell'**11,5%** sul lordo.
2. **Base ridotta (20%):** se l'agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi, la base imponibile scende al 20%. In questo caso, il prelievo effettivo è del **4,6%**.

Per beneficiare della base ridotta al 20%, l'agenzia non può fare affidamento su un automatismo. È necessario inviare al committente (il Tour Operator o il fornitore che eroga la provvigione) una **dichiarazione formale** (ex DM 16 aprile 1983) attestante i requisiti necessari.

La norma è riferita alla **data del pagamento** (principio di cassa) e non a quella di maturazione della pratica. Pertanto, una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° marzo 2026, sarà soggetta a ritenuta.

Le nuove **ritenute per le agenzie viaggi** impongono una revisione dei processi interni. Il consiglio è di mappare già oggi i flussi provvigionali: l'impatto sulla **liquidità corrente** sarà immediato e potrebbe essere tangibile.

L'accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia

Ricordiamo che i contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi *online* disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate possono avvalersi di una procedura che consente ad un'altra persona fisica di operare nel loro interesse. In particolare la procedura è rivolta:

- ai "rappresentanti", ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la responsabilità genitoriale)
- alle "persone di fiducia", ossia i soggetti abilitati ad operare nell'interesse di altri (si tratta, per esempio, del figlio/a che intende utilizzare i servizi *online* per il genitore anziano o di una persona particolarmente fidata).

L'accesso all'area riservata dell'Agenzia Entrate e/o dell'Agenzia Entrate-Riscossione avviene sempre attraverso le credenziali personali del rappresentante o della persona di fiducia che, dopo l'autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, e, nei casi previsti, mediante credenziali rilasciate dall'Agenzia Entrate, può scegliere se operare per proprio conto oppure per il soggetto rappresentato o per l'interessato.

L'Agenzia pubblica sul suo sito internet una guida completa all'accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia.

Il nuovo servizio di integrazione del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche

A partire dal **27/01/2026** è finalmente disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il **servizio web per l'integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche** relative all'acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive previsto dal [provvedimento del 10 dicembre 2025 – pdf](#).

Fin dal 1° giugno 2023 le fatture elettroniche emesse da cedenti/prestatori residenti o stabiliti nel territorio dello Stato relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, devono sempre contenere il Codice unico di progetto (CUP). Tale codice è riportato nell'atto di concessione dell'incentivo o viene comunicato al momento della sua assegnazione o al momento della sua richiesta e deve essere riportato dal cedente/prestatore nella fattura al momento della sua emissione. **Non è però raro il caso in cui il CUP venga assegnato successivamente all'emissione della fattura.** Qualora il CUP non sia stato riportato nella fattura elettronica o sia stato riportato in modo errato dal cedente/prestatore e quest'ultimo non abbia provveduto a riemetterla in maniera corretta, **il cessionario/committente può ora integrare il CUP nella fattura mediante l'utilizzo del servizio web presente nel portale Fatture e Corrispettivi**, come ben descritto nella [Guida all'utilizzo del servizio di integrazione del CUP in fattura](#).

Rimborso IVA 2026: svolta per le “società di comodo” e nuove semplificazioni

I nuovi **Modelli IVA 2026** introducono una serie di correttivi che promettono di snellire notevolmente le procedure per il recupero del credito IVA.

La principale novità riguarda il **rimborso IVA** per le cosiddette **società di comodo** (o non operative). In un'ottica di allineamento ai principi comunitari di neutralità dell'imposta, viene eliminata la storica penalizzazione che impediva l'utilizzo del credito. Da quest'anno, lo *status* di società non operativa non blocca più il credito maturato, né richiede attestazioni specifiche o test di operatività per sbloccare i fondi.

Le innovazioni toccano anche settori specifici e politiche di investimento:

- **settore logistica e trasporti:** cambiano le regole per l'indicazione delle prestazioni in *reverse charge* (inversione contabile). È stato chiarito che il pagamento dell'IVA da parte del committente in questo regime non influisce sul calcolo dell'aliquota media, parametro cruciale per l'accesso al **rimborso IVA**. Una distinzione netta rispetto alle regole dello *split payment* della PA.
- **investimenti su beni di terzi:** si estende il perimetro del rimborso per l'acquisto di **beni ammortizzabili**. L'agevolazione coprirà anche le spese sostenute su beni di terzi, e anche gli investimenti destinati successivamente a operazioni non imponibili, rimuovendo precedenti incertezze interpretative.

Rottamazione-quinquies: come ottenere il Prospetto Informativo per la rottamazione cartelle 2026

La nuova Rottamazione-quinquies si presenta come un'opportunità per contribuenti e professionisti, offrendo una via d'uscita agevolata per i debiti affidati all'Agente della riscossione.

La sfida principale in queste settimane consiste nel mappare correttamente l'esposizione debitoria e a tal fine gioca un ruolo fondamentale il **Prospetto informativo**.

Il Prospetto informativo è l'elenco analitico delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento e di addebito **che rientrano nel perimetro della definizione agevolata** e riporta anche il calcolo preciso di quanto dovuto al netto di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative (multe stradali), il Prospetto evidenzia l'abbattimento totale degli interessi e dell'aggio, lasciando in carico al contribuente solo la quota capitale e le spese di notifica/procedura.

Come richiedere il Prospetto Informativo per la Rottamazione-quinquies

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha predisposto una procedura telematica semplificata per ottenere questo documento. Il professionista o il contribuente può procedere attraverso due canali principali:

1. Area Riservata (accesso con credenziali SPID, CIE o CNS)	2. Area Pubblica (senza credenziali)
<p>È la modalità consigliata. Una volta effettuato l'accesso sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è sufficiente selezionare la sezione dedicata alla <u>"Definizione Agevolata – Rottamazione-quinquies"</u>. All'interno, sarà possibile visualizzare immediatamente la propria situazione e richiedere l'invio del Prospetto via e-mail o consultarlo direttamente a video.</p>	<p>Per chi non dispone di credenziali digitali, è disponibile un servizio in area pubblica. In questo caso, il richiedente dovrà inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e allegare la documentazione di riconoscimento. Dopo la verifica dei dati, il sistema invierà un link alla casella e-mail indicata per scaricare il Prospetto informativo entro le 72 ore successive.</p>

Una volta ottenuto il Prospetto sarà possibile visualizzare:

- il totale del debito residuo "lordo"
- il **totale dovuto per la Rottamazione-quinquies**, che comprende esclusivamente la quota capitale e le spese vive (notifica e procedure esecutive)
- il risparmio effettivo ottenuto con l'abbattimento di sanzioni e interessi.

Il **Prospetto informativo** rappresenta dunque il presupposto necessario per presentare la domanda di adesione definitiva. Senza una lettura attenta del Prospetto, si corre il rischio di includere carichi non spettanti o di sottostimare l'impegno finanziario richiesto per le rate future.

Via libera alla “rete-contratto” per i contribuenti in regime forfettario

Per lungo tempo, il timore di incorrere in cause di esclusione ha frenato molti contribuenti in **regime forfettario** dal sottoscrivere accordi di cooperazione strutturata.

Con la [risposta n. 24/2026](#) l'Agenzia Entrate apre però una strada di grande interesse offrendo una soluzione concreta a chi desidera “crescere” senza rinunciare ai benefici fiscali: la compatibilità tra il **regime forfettario** e il **contratto di rete**.

Il contesto e il quesito del contribuente

Il caso specifico affrontato è quello di un medico che, operando in **regime forfettario**, intende avviare una collaborazione con altri colleghi.

L'obiettivo è ambizioso quanto comune: creare una “rete pura” tra professionisti per condividere risorse, in particolare attraverso l'istituto della codatorialità. Questa modalità permetterebbe ai partecipanti di utilizzare la prestazione lavorativa di dipendenti comuni, suddividendo i costi in base all'effettivo impiego.

Il dubbio interpretativo sollevato riguarda la possibile integrazione di una **causa ostativa** prevista dalla normativa. Nello specifico, si temeva che la partecipazione a una rete potesse essere assimilata alla partecipazione in società di persone o associazioni professionali, configurando quel frazionamento artificioso delle attività che il legislatore intende colpire per evitare che un unico contribuente benefici contemporaneamente di regimi fiscali diversi per la stessa tipologia di reddito.

Il parere dell'Agenzia Entrate: i punti essenziali

L'analisi dell'Agenzia Entrate parte da una distinzione civilistica e fiscale netta.

Nel caso della cosiddetta rete-contratto, non si assiste alla nascita di un nuovo soggetto tributario né all'estinzione della soggettività dei singoli partecipanti. La titolarità di diritti, obblighi e atti rimane quindi individuale.

Nel caso affrontato:

- le singole operazioni sono imputate direttamente ai professionisti retisti;
- i costi e i ricavi derivanti dal programma comune concorrono alla formazione del reddito del singolo partecipante secondo le proprie regole impositive;

- la rete funge da mero strumento di coordinamento.

Poiché **la rete-contratto non esercita un'attività economica autonoma e riconducibile a quella dei partecipanti** in modo separato, non si verifica l'effetto di segregazione o frazionamento che la norma intende precludere.

Di conseguenza, il professionista che aderisce a un **contratto di rete** può continuare a beneficiare del **regime forfettario**, a patto che la rete non si trasformi, nei fatti, in una società di fatto che svolge attività commerciale.

Una opportunità di crescita organizzativa

Questa interpretazione rappresenta una leva strategica per i piccoli studi e i singoli professionisti perché riconosce la validità di modelli organizzativi moderni che non mirano all'evasione, ma all'efficienza operativa. Spesso il limite principale per chi opera nel sistema forfettario è l'impossibilità di scalare la propria attività a causa dell'incidenza dei costi fissi, come quelli per il personale o per attrezzature costose.

Attraverso la rete, è possibile condividere dipendenti o segreterie comuni senza che questo venga visto come un "salto" verso una struttura societaria complessa. Si tratta di un'occasione di sviluppo che permette di mantenere l'agilità del regime di vantaggio pur beneficiando di economie di scala tipiche delle organizzazioni più grandi. La possibilità di gestire in comune un dipendente, con un unico referente per gli adempimenti amministrativi che riaddebita i costi pro-quota, riduce drasticamente il carico burocratico e finanziario sui singoli.

I confini della soluzione e il ruolo del Professionista

Sebbene la risposta dell'Agenzia sia favorevole, è necessario procedere con cautela. L'Amministrazione specifica chiaramente che la compatibilità resta valida finché l'attività non sconfina nella gestione di una società di fatto. È essenziale che il programma di rete sia redatto con precisione e che la contabilità dei riaddebiti sia analitica e trasparente. La distinzione tra una collaborazione legittima e una struttura che maschera una società di persone è sottile e richiede un monitoraggio costante. Per questo motivo, questa apertura non va vista come un automatismo, ma come un progetto da costruire con cura. Il passaggio fondamentale rimane il confronto con il proprio Commercialista.

Intrastat 2026: la soglia per gli acquisti di beni sale a 2 milioni di euro

Con la pubblicazione della **determinazione direttoriale n. 84415 del 4 febbraio 2026**, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in sinergia con l'Agenzia delle Entrate e l'ISTAT, ha elevato significativamente il limite che fa scattare l'obbligo di rendicontazione per le transazioni intracomunitarie.

In particolare l'intervento normativo si concentra sul **modello Intra 2-bis**, ovvero l'elenco riepilogativo degli **acquisti intracomunitari di beni presentato ai soli fini statistici**. La novità più rilevante è l'innalzamento della soglia per la presentazione mensile, che passa dai precedenti 350.000 euro a **2.000.000 di euro**.

A partire dagli invii da effettuarsi entro il **25 febbraio 2026**, le aziende saranno tenute a compilare gli **elenchi Intrastat** relativi agli acquisti di beni solo se l'ammontare totale trimestrale di tali operazioni è stato pari o superiore a 2 milioni di euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Questa modifica esonera dunque una vasta platea di operatori di medie dimensioni da un adempimento che, negli ultimi anni, era diventato particolarmente oneroso sotto il profilo gestionale.

Nonostante l'importante semplificazione sul fronte degli acquisti, il quadro normativo rimane articolato per le altre tipologie di operazioni. Le soglie per le cessioni di beni (Modello Intra 1-bis) restano fissate a 50.000 euro trimestrali per l'obbligo mensile. Allo stesso modo, per i **servizi ricevuti** (Modello Intra 2-quater), la soglia rimane confermata a 100.000 euro. Per quanto riguarda invece i servizi resi (Modello Intra 1-quater), l'obbligo di presentazione persiste per tutte le operazioni, senza la previsione di una franchigia minima.

Naturalmente, anche in assenza del modello statistico, resta fermo l'obbligo di integrare le fatture passive intracomunitarie e trasmettere i dati al Sistema di Interscambio (Sdi) utilizzando i codici documento specifici, come il TD18 per l'acquisto di beni.

La documentazione a sostegno delle operazioni “triangolari” (IVA)

La Cassazione, con l'ordinanza n. 30183 del 16 novembre 2025, ha chiarito che le operazioni “triangolari”, per essere non imponibili Iva, devono possedere un requisito “volontaristico”, provato documentalmente, che prescinde dalla sola risultanza fattuale del trasporto all'estero del bene.

Le operazioni triangolari, interne o comunitarie, si verificano quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale.

L'articolo 58 Dl n. 331/1993, prevede che sono **non imponibili** le “*cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi*” . La cessione viene effettuata, quindi, non al destinatario finale della merce ma a un soggetto passivo, realmente interposto (sia se residente che se non residente nello Stato membro del cedente), che effettua l'acquisto solo in funzione della successiva operazione di esportazione o di cessione intracomunitaria. In tal caso, l'acquisto del bene da parte del primo cessionario (interposto) non rileva quale cessione imponibile effettuata nel territorio dello Stato del cedente, ma quale fase preliminare dell'operazione intracomunitaria che si perfeziona con il trasferimento del bene in un altro Stato membro ove risiede il soggetto passivo indicato già all'origine come destinatario finale.

I giudici di legittimità hanno specificato che il trasporto della merce all'estero non è un elemento di prova sufficiente (per quanto necessario) perché “*al fine di considerare un'operazione triangolare come cessione intracomunitaria non imponibile, l'espressione letterale <>a cura<> del cedente, contenuta nell'art. 8, comma 1, lett. a) Dpr 633/1972 ...*” va interpretata “*in relazione allo scopo della norma, che è quello di evitare operazioni fraudolente, le quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente ... decidere di esportare i beni in un altro <>Stato membro<> e, quindi, non nel senso che la spedizione o il trasporto devono avvenire in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo, ma nel senso che è essenziale che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, nella comune volontà degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero*” (Cassazione, sentenza n. 4408/2018).

Assemblee societarie 2026: il punto del Consiglio Notarile di Milano per le riunioni a distanza

Il Consiglio Notarile di Milano, con la recente **Massima n. 216/2025**, ha definito il perimetro delle regole che governano lo svolgimento delle assemblee a decorrere dal 1° gennaio 2026. La fine del regime “emergenziale” (ex art. 106 d.l. 18/2020), che ha permesso per anni lo svolgimento delle riunioni a distanza in deroga agli statuti, impone oggi a commercialisti e uffici amministrativi una revisione tempestiva delle prassi aziendali.

Secondo l'orientamento dei Notai milanesi, dal 2026 torneranno a prevalere le norme del Codice Civile, interpretate secondo criteri di modernità:

- per le **S.p.A.**, l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione (anche esclusivo) sarà consentito solo se espressamente previsto da una clausola statutaria, come richiesto dall'art. 2370 c.c.
- al contrario, per le **S.r.l.** vige una maggiore flessibilità: nel silenzio della legge e dello statuto, la partecipazione a distanza è da ritenersi sempre ammissibile, a meno che l'atto costitutivo non la vietи esplicitamente.

La Massima introduce due punti di estremo interesse operativo:

1. **l'assemblea totalitaria** potrà svolgersi esclusivamente “a distanza” anche in assenza di clausole statutarie, purché siano presenti i requisiti di legge (presenza di tutti i soci e della maggioranza degli organi sociali).
2. **sede fisica e verbale:** in caso di convocazione in un **luogo fisico**, è sufficiente che lì si trovi il soggetto verbalizzante (segretario o notaio). Gli altri partecipanti potranno connettersi da remoto. È inoltre dichiarata legittima la clausola che preveda la convocazione in un “luogo virtuale” senza indicazione di una sede fisica.

Per i lavoratori residenti in Italia sono deducibili anche i contributi esteri

L’Agenzia Entrate, con la [risposta n. 5 del 15 gennaio 2026](#), ha chiarito che anche i **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori**, versati all'estero da un lavoratore residente fiscalmente in Italia, sono sempre deducibili dal reddito complessivo, anche quando il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir).

In particolare, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, l’Agenzia ha precisato che:

- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all'estero devono essere considerati deducibili dal reddito complessivo
- la deduzione deve essere effettuata in dichiarazione dei redditi
- il lavoratore deve indicare tali contributi nel rigo E21 del Modello 730/2025, sulla base della certificazione rilasciata dal datore di lavoro estero.

Le indennità di servitù rientrano nei redditi diversi

Con la [risposta n. 289 del 7 novembre 2025](#) l’Agenzia Entrate ha ribadito che, **a partire dal 1° gennaio 2024**, le somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, che in passato potevano rientrare tra le plusvalenze (lettera b articolo 67, comma 1, Tuir), sono ora tassate come redditi diversi (lettera h).

Sono pertanto da considerarsi superati i chiarimenti contenuti nella circolare n. 194/1998, che escludeva dalla tassazione le indennità di servitù, in quanto il contribuente conservava la proprietà del bene.

La modifica deriva dal fatto che la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 92, legge n. 213/2023) ha ampliato la portata della lettera h), includendo esplicitamente anche i redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento, come il diritto di superficie o la servitù. Contestualmente, è stato modificato anche l’articolo 9, comma 5, del Tuir, il quale prevede ora che, ai fini delle imposte sui redditi, le regole relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, salvo diversa previsione normativa. Questa equiparazione tra proprietà e diritti reali di godimento vale solo per le cessioni, non per le costituzioni. La costituzione di tali diritti genera reddito imponibile per l’intero importo percepito, e non una plusvalenza.

D.Lgs. 231/2001: l’esplosione dei reati-presupposto e la sfida della compliance effettiva

Una analisi recentemente pubblicata da *Il Sole 24 Ore* conferma un trend che le imprese non possono più ignorare: il D.Lgs. 231/2001 è passato da normativa “speciale” a pilastro sistematico del governo societario. In venticinque anni, il catalogo dei reati-presupposto è letteralmente esploso, passando dalle iniziali 15 fattispecie a oltre 200.

Questa stratificazione normativa non è solo quantitativa, ma qualitativa e oggi la responsabilità dell’ente abbraccia ambiti eterogenei: dai reati tributari e societari alla tutela ambientale (la famiglia più numerosa con 40 fattispecie), fino alle recentissime introduzioni relative alla violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea e alla tutela degli animali.

L’ipertrofia del catalogo 231 pone le aziende di fronte a un bivio critico. Il rischio concreto è che il Modello Organizzativo si trasformi in un mero “onere burocratico” o in un documento “copia-incolla”, incapace di intercettare le reali dinamiche di rischio, invece di rappresentare la **centralità dell’assetto organizzativo**.

Un Modello 231 efficace non è una corazza statica, ma uno strumento di governo che deve saper leggere:

- i flussi finanziari e la digitalizzazione dei processi;
- la gestione della filiera e delle deleghe;
- le zone d’ombra introdotte dalle nuove tecnologie.

In un contesto dove la “colpa d’organizzazione” diventa il perno della responsabilità, non è più sufficiente avere un Modello, ma è necessario che esso sia vivo, aggiornato e coerente con l’operatività aziendale.

Il “frontaliere” può rientrare in Italia con reddito agevolato

Con la [risposta n. 12](#) del 20 gennaio 2026 l’Agenzia Entrate ha chiarito che il contribuente che, residente all'estero, viene ogni giorno a lavorare in Italia (cosiddetto “frontaliere”) può accedere al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n. 209/2023) qualora riportasse in Italia anche la residenza.

Il caso specifico affrontato è quello di un lavoratore frontaliere, che, residente all'estero, si reca da anni a lavorare in Italia e ora vorrebbe riportare la residenza nel nostro Paese continuando a lavorare per lo stesso datore di lavoro. Quest'ultimo, inoltre, è lo stesso datore di lavoro per cui era stato impiegato in Italia prima dell'espatro.

L’Agenzia ha risposto che il contribuente può accedere al nuovo regime purché la residenza sia stata all'estero nei tempi “allungati” previsti nel caso in cui non cambi il datore di lavoro pre e post trasferimento (in questo caso almeno per sette periodi di imposta) e, ovviamente, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti per il beneficio fiscale.

Riforma PEX 2026

Con l’ultima Legge di Bilancio, il legislatore è intervenuto su uno dei pilastri della fiscalità d’impresa: il regime della **Participation Exemption (PEX)**.

La manovra introduce requisiti più stringenti che, a partire dal 2026, modificheranno l’accesso al beneficio fiscale per una platea non trascurabile di investitori.

Il regime PEX, disciplinato dall’articolo 87 del TUIR, consente di escludere dalla formazione del reddito imponibile il 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, a patto che vengano rispettati determinati requisiti (holding period, classificazione in bilancio, residenza fiscale e commercialità della partecipata).

L’obiettivo della nuova norma è ora quello di circoscrivere l’agevolazione alle **partecipazioni di rilievo**, escludendo dal perimetro della PEX i cosiddetti “micro-investimenti”. La principale novità riguarda infatti l’introduzione di due soglie **alternative** per le partecipazioni **acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2026**:

1. **soglia percentuale:** la partecipazione deve rappresentare almeno il **5% del capitale sociale** della società partecipata.
2. **soglia di valore:** il valore di acquisizione della partecipazione deve essere superiore a **500.000 euro**.

Ne deriva che i piccoli investimenti, che fino ad oggi potevano godere dell’esenzione rispettando i requisiti standard di detenzione e commercialità, resteranno esclusi dal regime agevolato se non raggiungono i nuovi parametri dimensionali. Per queste fattispecie, la plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito d’impresa.

Sotto il profilo applicativo, la novità non ha effetti retroattivi e si applica esclusivamente alle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli e strumenti finanziari **acquisiti o sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2026**. In caso di cessione parziale di un pacchetto azionario composto da quote acquistate sia prima che dopo il termine del 1° gennaio 2026, la legge impone l’applicazione del criterio **“first-in first-out” (FIFO)**; si considereranno quindi cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più remota.

Fringe Benefit 2026: confermato il Bonus Bollette fino a 2.000 euro

La **Legge di Bilancio 2026** ha consolidato l’impianto dei **fringe benefit**, mantenendo le soglie di esenzione degli ultimi periodi d’imposta.

In particolare, la disciplina, che deroga parzialmente all’art. 51, comma 3 del TUIR, prevede **per il 2026** due distinti tetti di esenzione fiscale e contributiva:

- la soglia ordinaria è fissata a **1.000 euro** per la generalità dei lavoratori dipendenti
- tale limite raddoppia a **2.000 euro** per i dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o affidati).

Ricordiamo che per essere considerati “a carico”, i figli devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (soglia che sale a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

Il cosiddetto **“Bonus Bollette”** rientra nel calcolo cumulativo di questi limiti. Le aziende possono rimborsare o pagare direttamente le fatture relative a **luce, gas e acqua**. La prassi consolidata (si veda la Circolare AdE 23/2023) chiarisce che

sono ammissibili le utenze relative a **immobili ad uso abitativo detenuti dal dipendente o dai suoi familiari**, incluse le spese condominiali ripartite o le utenze intestate al proprietario di casa ma riaddebitate analiticamente al locatario. Per quanto riguarda i fringe benefit, l'azienda ha l'obbligo di acquisire e conservare la documentazione giustificativa. È ammessa la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** da parte del dipendente, il quale deve attestare di essere in possesso delle fatture originali e che le stesse non siano già state oggetto di rimborso presso altri datori di lavoro o enti.

Certificazione attività di R&S: l'Agenzia Entrate chiarisce il “fattore tempo”

L'Agenzia Entrate (videoconferenza del 5 febbraio 2026) ha fornito chiarimenti determinanti su un tema che, negli ultimi mesi, ha generato incertezze interpretative tra i consulenti e le imprese: la validità della certificazione delle attività di ricerca e sviluppo a fronte di controlli fiscali già avviati.

Al centro della questione, nello specifico, c'è il rapporto cronologico tra la presentazione dell'istanza e la notifica degli atti istruttori.

Il valore della certezza nel panorama dei crediti d'imposta

Il sistema della **certificazione R&S** è nato con l'obiettivo di offrire alle imprese uno scudo di certezza giuridica. Attraverso questo strumento, introdotto originariamente dal decreto Semplificazioni (DL 73/2022), i contribuenti possono richiedere un parere vincolante sulla qualificazione degli investimenti effettuati. Tale attestazione non riguarda solo i progetti futuri o in corso, ma si estende, con un meccanismo retroattivo di grande rilevanza, anche alle attività svolte nel quinquennio 2015-2019.

La procedura prevede che l'impresa si rivolga al Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), il quale opera secondo un meccanismo di silenzio-assenso; una volta presentata la domanda, l'Amministrazione ha finestre temporali precise per richiedere integrazioni o effettuare controlli. Se il termine decade senza obiezioni, la qualificazione dell'attività diventa definitiva e vincolante per l'Amministrazione finanziaria; ciò significa che eventuali atti impositivi o sanzionatori che contraddicano quanto certificato sono da considerarsi nulli.

Il conflitto tra controlli e istanze di certificazione

Il punto critico emerge quando l'Amministrazione finanziaria avvia un'attività di verifica prima che la procedura di certificazione si sia conclusa.

La normativa stabilisce chiaramente che la certificazione non può essere richiesta se le violazioni relative ai crediti d'imposta sono già state constatate tramite un processo verbale di constatazione (PVC). Tuttavia, la prassi accertativa moderna si è evoluta verso forme di controllo cosiddette “a tavolino”, che spesso non culminano in un PVC ma nella notifica di uno schema d'atto, come previsto dall'articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente.

Proprio su questo aspetto si era concentrato il dibattito: lo schema d'atto, pur essendo un atto interlocutorio finalizzato al contraddittorio preventivo, può essere equiparato al PVC nell'inibire gli effetti della certificazione?

La risposta fornita dall'Agenzia Entrate durante la videoconferenza del 5 febbraio 2026 scioglie i dubbi, confermando una lettura che privilegia la data di avvio dell'iter amministrativo presso il Ministero.

La data di presentazione come spartiacque fondamentale

Secondo quanto precisato dai vertici dell'Agenzia, ciò che determina l'efficacia della **certificazione R&S** è il momento in cui l'istanza viene trasmessa al MIMIT. Se la richiesta viene presentata prima che al contribuente sia notificato lo schema d'atto (o il PVC), la certificazione mantiene la sua capacità di spiegare effetti vincolanti nei confronti del Fisco. Questo vale anche nel caso in cui il silenzio-assenso si perfezioni cronologicamente dopo la ricezione della contestazione.

Questa interpretazione ha un duplice effetto:

- da un lato, riconosce allo schema d'atto una forza inibitoria simile a quella del PVC per le domande presentate successivamente;
- dall'altro, protegge il contribuente che ha agito tempestivamente. In sostanza, l'Agenzia ha chiarito che il tempo necessario all'Amministrazione per processare la domanda non deve andare a detrimenti dell'impresa, purché la “buona fede” dell'istanza sia dimostrata dalla sua antecedenza rispetto all'atto di controllo.

La posizione espressa dall'Agenzia sottolinea l'importanza di una gestione proattiva delle agevolazioni fiscali.

Non è più sufficiente attendere l'eventuale controllo per difendere la legittimità dei crediti maturati: la tempestività nella richiesta della **certificazione R&S** diventa un elemento di difesa strategica. La protezione offerta dal silenzio-assenso è solida, ma richiede una pianificazione attenta delle scadenze e una documentazione tecnica impeccabile.

Va inoltre considerato che la stessa logica dovrebbe applicarsi anche ai casi in cui venga notificato un atto di recupero non anticipato da altre comunicazioni. Anche in questa ipotesi, la domanda di certificazione antecedente fungerebbe da barriera protettiva contro pretese fiscali basate su una diversa qualificazione tecnica delle attività di ricerca.

In conclusione, sebbene il chiarimento dell'Agenzia offra una boccata d'ossigeno e una linea guida operativa più chiara, la materia rimane complessa e densa di insidie procedurali. La distinzione tra attività di ricerca e sviluppo ammissibili e semplici innovazioni di processo è sottile, e il rischio di contestazioni per crediti "inesistenti" o "non spettanti" rimane elevato per chi non segue correttamente i binari normativi.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.

Promemoria e aggiornamento del lavoro

n° 3/2026 del 15 febbraio 2026

Pay Transparency Directive

La Direttiva (UE) 2023/970, nota come "Pay Transparency Directive", introduce un mutamento significativo nell'approccio alla parità retributiva tra uomini e donne, rafforzandone l'effettività mediante obblighi di trasparenza e di rendicontazione che incidono direttamente sull'organizzazione aziendale e sui processi HR. Pur muovendo da un principio consolidato nel diritto europeo e richiamato anche dall'ordinamento interno, la Direttiva interviene per rendere la parità non soltanto un divieto di discriminazione, bensì un diritto concretamente misurabile, accessibile e potenzialmente azionabile in giudizio, imponendo alle imprese di conoscere e documentare le logiche sotteste alle scelte retributive e, se del caso, di correggerle. Il presupposto è che l'opacità delle politiche salariali e la carenza di tracciabilità rendano difficile individuare differenziali ingiustificati, anche quando derivanti da prassi non intenzionali. Sotto il profilo soggettivo, la disciplina è concepita come trasversale, applicandosi a **tutti i datori di lavoro**, pubblici e privati, e a **tutti i lavoratori**, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, nonché ai candidati all'impiego, al fine di prevenire discriminazioni già nella fase preassuntiva. Sebbene alcuni adempimenti siano graduati per soglie dimensionali, non può ritenersi che le organizzazioni di minori dimensioni siano esonerate dall'adozione di criteri retributivi oggettivi e neutrali, né dalla predisposizione di processi idonei a gestire richieste informative e a garantire coerenza interna nel tempo e tra lavoratori comparabili.

L'impatto più immediato si registra nella fase di recruiting e selezione. Il datore di lavoro è tenuto a **comunicare la retribuzione iniziale o la fascia retributiva** attribuita alla posizione **già nell'annuncio di lavoro o, al più tardi, durante il primo colloquio**, così da consentire al candidato una valutazione consapevole dell'offerta e da ridurre asimmetrie informative. Parallelamente, viene introdotto un divieto espresso di richiedere informazioni sulla retribuzione percepita nel precedente impiego, superando la prassi della "RAL attuale" quale parametro negoziale e orientando la determinazione del trattamento economico al valore della posizione all'interno dell'organizzazione. Ne derivano

Studio Bergamini Associati

commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964

esigenze operative di strutturazione degli annunci, definizione preventiva di range retributivi e rafforzamento delle logiche di coerenza interna.

Un profilo centrale è il passaggio da una visione meramente formale delle mansioni al concetto di "lavoro di pari valore". La Direttiva richiede che le imprese adottino **criteri di valutazione oggettivi, misurabili e verificabili, nonché neutrali rispetto al genere**, allo scopo di consentire una comparazione effettiva tra lavori uguali o di pari valore. I parametri indicati includono competenze, impegno, responsabilità e condizioni lavorative, con possibilità di integrare ulteriori fattori purché pertinenti e neutrali. In tale prospettiva, la Direttiva spinge le organizzazioni verso sistemi di job evaluation, anche semplificati, utili sia come strumento gestionale sia come presidio difensivo. Rileva inoltre il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori, poiché i criteri devono essere concordati con tali soggetti, prospettando un coinvolgimento sostanziale nella definizione delle metodologie e delle strutture di classificazione, coerentemente con l'impostazione di dialogo sociale richiamata nel percorso di recepimento.

Durante il rapporto di lavoro, la trasparenza si traduce in un diritto informativo rafforzato. I lavoratori, anche tramite i loro rappresentanti, possono richiedere informazioni sul proprio livello retributivo e sulla retribuzione media, distinta per genere, dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore; il datore di lavoro deve rispondere entro due mesi e non può opporre segreto aziendale o clausole di riservatezza. Particolare attenzione merita la nozione estensiva di "retribuzione", che non si limita alla RAL ma comprende ogni vantaggio economico connesso al rapporto, quali componenti variabili, bonus, benefit in natura, indennità, misure di welfare, patti e ulteriori voci accessorie, con conseguente necessità di verificare la parità sull'intero pacchetto retributivo.

In tema di reporting, la Direttiva prevede **obblighi di rendicontazione del gender pay gap per le aziende con almeno 100 dipendenti**, con periodicità differenziate in funzione delle soglie dimensionali e con contenuti articolati (differenziale complessivo, gap sulla variabile, distribuzioni e categorie). È inoltre richiesto il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori nella verifica dei dati e nella conoscibilità delle metodologie utilizzate. Qualora emerga un divario pari o superiore al 5% non giustificabile con criteri oggettivi e neutrali, è previsto l'obbligo di una valutazione congiunta (joint pay assessment) finalizzata a individuare le cause e a definire misure correttive.

Infine, la Direttiva incide sul contenzioso, poiché la documentazione prodotta nell'adempimento degli obblighi informativi e di reporting assume valenza probatoria e, in caso di inadempimento, l'onere della prova viene spostato sul datore di lavoro, che dovrà giustificare le disparità e dimostrare la neutralità dei criteri. Sono richiamate tutele risarcitorie integrali e un apparato sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo. Ne consegue l'opportunità di avviare sin d'ora un percorso strutturato di analisi, definizione di criteri, governance dei flussi informativi e predisposizione di evidenze documentali, così da presidiare il rischio e garantire coerenza e sostenibilità del sistema retributivo.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.